MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 9

Abbuoni d'imposta all'esportazione

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a consentire la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, previsto per alcuni prodotti dagli articoli 1 e 5 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, nonche' dei diritti erariali previsti dal presente decreto, agli alcool impiegati nella fabbricazione sotto vigilanza finanziaria, osservate le norme in vigore, di altri prodotti che siano destinati alla esportazione.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1948, non più in vigore dal 2 giugno 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	I — Imposta sull'alcool
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-9-abbuoni-d-imposta-all-esportazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it